



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5336 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

C.D.M. Costruzioni Srl, Marano Service Srl, Polimpianti Srl, Comes Villaricca Spa, rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Cosentini, con domicilio eletto presso Sergio Cosentini in Napoli, via Nuova del Campo, 14;

contro

Ge.S.A.C. Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Giuliana Vosa, Paolo Vosa, con domicilio eletto presso Paolo Vosa in Napoli, via G. Fiorelli,14;

nei confronti di

Cogedi Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ausiello, con domicilio eletto presso Massimo Caiano in Napoli, via Marino

Turchi, 16;

per l'annullamento

AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE ARRIVI DEL
TERMINAL 1 -AEROPORTO DI NAPOLI-CAPODICHINO -
ASSI A1-9.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ge.S.A.C. Spa e di Cogedi
Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2011 il dott.
Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 5336/2009, la C.d.m. costruzioni s.r.l., in
proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda A.t.i. con
Marano Service s.r.l. , Polimpianti s.r.l. , Comes Villaricca s.p.a.,
impugnava, chiedendone l'annullamento il provvedimento di
aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara "Sopraelevazione
Arrivi del Terminal 1 dell'Aeroporto Internazionale di Napoli
Capodichino Assi A1-9, l'eventuale contratto di appalto e tutti i

verbali della commissione di gara costituenti presupposto o conseguenza degli atti impugnati , ed instava altresì per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata aggiudicazione della gara in suo favore.

A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione dell'art. 23 della legge n. 241/1990, violazione dei principi di trasparenza e partecipazione ai procedimenti amministrativi, disparità di trattamento, violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 del d.lgs. n. 163/2006, violazione del diritto di difesa, carenza di motivazione illogicità manifesta.

E' illegittimo il rifiuto di accesso agli atti indispensabili alla ricorrente per tutelare i propri interessi. 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e 87 del Codice degli Appalti, erronea valutazione della fattispecie concreta, illogicità e contraddittorietà manifesta, carenza di istruttoria e carenza di motivazione.

In sede di valutazione dell'anomalia riscontrata nella offerta della aggiudicataria Cogedi s.r.l. il Rup ha ritenuto giustificata la fluttuazione percentuale del 23,34% delle ore di manodopera nella comparazione del monte ore di 32.955 desunto dai giustificativi, rispetto al monte ore di 25.263 desumibile dall'istogramma presentato. Ciò in quanto i progettisti hanno utilizzato numerose lavorazioni compiute da compensarsi a corpo ed i metodi di stima sono totalmente diversi. Quest'ultima affermazione non trova giustificazione dal momento che la offerta tecnica non può essere

dissociata da quella economica, da cui si ricava una differenza di 7962 ore lavorative che rappresentano il 2,16 % dell'importo a base di gara. Inoltre non si comprende per quale ragione il Rup non abbia messo a confronto le ore di mano d'opera offerte dalla Cogedi con quelle desumibili dall' allegato A del disciplinare di gara.

3) Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per erronea ponderazione della fattispecie concreta, contrasto con l'interesse pubblico, illegittimità delle valutazioni operate dalla commissione, motivazione erronea, contraddittorietà , perplessità, violazione dell'art. 97 Cost.

Pur avendo la ricorrente sollevato perplessità sulla congruità dell'offerta in termini di riduzione dei tempi , non vi è traccia alcuna di passaggio motivato e logico che confuti quanto asserito. Il Rup, pur riconoscendo la maggiore incidenza sul ribasso offerto dalla aggiudicataria della voce manodopera, non propone alcuna analisi sui costi dedotti concentrandosi solo sulla giustifica dei prezzi del materiale. La riduzione a 332 giorni di lavoro proposta, avrebbe dovuto indurre il valutatore ad un maggior rigore valutativo, che lo avrebbe indotto ad elevare la soglia percentuale del ribasso offerto dal 32,507% al 36,96% risultando così prima classificata la ricorrente che aveva offerto un ribasso del 36,810%.

4) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 87 e 88 comma 3, incompetenza ed eccesso di potere, carenza di motivazione;

La valutazione di congruità delle offerte anomale spetta alla commissione di gara e non all'amministrazione aggiudicatrice. La Commissione ha affidato la valutazione delle anomalie delle offerte al R.u.p. coadiuvato da due tecnici di fiducia della stazione appaltante. L'attività di ufficio o di staff deve connotarsi per il suo carattere istruttorio, preparatorio e meramente strumentale, senza risolversi in valutazioni tecnico discrezionali in cui manchi il necessario momento di riappropriazione dell'esercizio della competenza da parte dell'organo collegiale cui la stessa in defettibilmente spetta.

5) Violazione di legge, violazione dell'art. 97 Cost., violazione del principio del buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 e dei principi in materia di partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, violazione del giusto procedimento e di esercizio del potere di autotutela da parte della pubblica amministrazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria.

L'amministrazione ha ritenuto di non provvedere in via di autotutela all'annullamento dei provvedimenti impugnati nonostante la diffida dell'8.07.2009 della ricorrente.

Con motivi aggiunti depositati il 28.11.2009 la ricorrente impugnava altresì i provvedimenti di cui aveva avuto tardiva conoscenza solo alla data del 21.10.2009 per tardiva ottemperanza all'istanza di accesso e precisamente: i verbali n.n. 3 del 6.05.2009 e n. 5

dell'11.05.2009 di valutazione delle offerte tecniche e relativi allegati nella parte valutativa e di erronea attribuzione dei punteggi riferite alla ricorrente ed alla controinteressata, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione di legge, violazione della lex specialis di gara, eccesso di potere per travisamento dei fatti e sotto vari profili, irrazionalità manifesta, disparità di trattamento errore di fatto;

La Cogedi ha prodotto documenti e precisamente le relazioni per la valutazione e l'attribuzione di punti per i criteri sub 2 e 3 che sono di fatto riferite ad altro lavoro, poiché le relative copertine, avallate con timbro e firma dell'amministratore unico della Cogedi sono riferite ai lavori degli Assi 30/35 e quindi ad altra gara. La Commissione di gara nella valutazione dei punteggi è incorsa pertanto in un errore manifesto, e per tali punteggi avrebbe dovuto assegnare 0 punti con aggiudicazione dell'appalto in favore della ricorrente.

2) Violazione e falsa applicazione del principio di imparzialità, erronea valutazione della fattispecie concreta, illogicità e contraddittorietà manifesta, contraddittorietà incompatibilità con altro provvedimento della stessa stazione appaltante, carenza di istruttoria, carenza di motivazione;

L'operato della commissione è affetto da difetto di istruttoria e contraddittorietà della motivazione laddove, pur essendo impegnata in altra gara per gli Assi 30/35 del Terminal Capodichino non ha spiegato come è possibile per la Cogedi utilizzare lo stesso personale

e le stesse attrezzature contemporaneamente su due cantieri diversi.

Per questi motivi instava per l'accoglimento del ricorso e per il risarcimento del danno conseguente all'illegittimo mancato affidamento.

Con comparsa di costituzione depositata il 9.11..2009 si costituiva la G.E.S.A.C. s.p.a. , Società gestione Servizi Aeroporti Campani, rappresentava di aver legittimamente differito all'esito dell'aggiudicazione definitiva, l'esercizio del diritto di accesso agli atti poiché non immediatamente visionabili ex art. 13 d.lgs. 43/2006, sosteneva che la censura sul monte ore lavorative era frutto di un travisamento dei fatti e dei documenti di gara poiché la forchetta era un maggiore importo considerato dal concorrente a scopo cautelativo, motivatamente ritenuto giustificato dal rup, e le ore risultanti dall'istogramma allegato A al bando di gara non erano quelle poste a base di gara trattandosi di un fac simile. Aggiungeva che il procedimento di verifica dell'anomalia era stato condotto nel rispetto delle regole fissate dal disciplinare di gara, che il paragrafo 17 del predetto disciplinare consentiva al responsabile del procedimento di avvalersi anche della commissione di valutazione delle offerte per procedere alla verifica delle anomalie , che l'esame condotto dal responsabile del procedimento aveva evidenziato chiaramente che i dati esposti nelle analisi e nelle giustificazioni fornite dal concorrente erano idonei a superare la presunzione di anomalia, sicchè correttamente la commissione di gara, facendo proprie le conclusioni

emerse in sede di istruttoria, aveva ritenuto l'offerta della ditta aggiudicataria nel suo complesso congrua ed affidabile. Precisava inoltre che in nessun caso la riformulazione dei punteggi avrebbe potuto comportare l'automatica aggiudicazione della gara in favore della ricorrente, dovendo anch'essa superare il giudizio di anomalia. Concludeva quindi per il rigetto del ricorso ivi inclusa la domanda di risarcimento danni con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di giudizio.

Con memoria del 9.11.2009 si costituiva la controinteressata Co.ge.di s.r.l., ed eccepiva la infondatezza nel merito del ricorso contestando la valenza attribuita in ricorso all'allegato A quale mero fac simile da utilizzare e compilare ex novo, i cui dati non erano riferibili alla gara in oggetto, la natura fuorviante della ricostruzione operata dalla ricorrente sul computo delle ore di manodopera, e ribadiva la correttezza anche nel merito delle motivate valutazioni operate dal Rup ed approvate all'unanimità dalla commissione esaminatrice.

Con ordinanza n. 2923 del 16.12.2009 veniva respinta la istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, e l'appello ad essa interposto dal ricorrente veniva egualmente respinto con ordinanza C.d.S. sez.VI n. 1130 del 9.03.2010, ritenendo che l'impugnazione non pareva assistita da censure di sicura consistenza, non sembrando implausibili le operazioni valutative svolte nelle varie fasi dal Rup e dalla Commissione Valutatrice, sollecitando comunque un esame nel merito di primo grado in ragione dello stato di

avanzamento dei lavori in corso.

Alla pubblica udienza di discussione del 11.10.2011 il ricorso veniva discusso ed introitato per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto secondo quanto di seguito precisato

Nel presente giudizio risulta impugnata l'aggiudicazione in favore della controinteressata Co.ge.di. s.r.l., della gara espletata dalla GE.S.A.C. s.p.a., Società gestione Servizi Aeroporti Campani, per i lavori di realizzazione della Sopraelevazione Assi A1/9 del Terminal 1 dell'Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino: a) opere civili e strutturali b) opere impiantistiche dell'importo complessivo di euro 7.293.161,29 , iva esclusa, oltre euro 344.102,80 iva esclusa per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 83 d.l.s. 163/2006 con il metodo aggregativo compensatore..

Il tempo di esecuzione fissato dal bando per la ultimazione dei lavori era determinato in 540 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna, con la facoltà prevista al punto 9 del disciplinare , per le imprese concorrenti di indicare, nel formulare l'offerta tecnica, un tempo di ultimazione più breve.

Gli elementi di ponderazione della offerta prevedevano, su un punteggio massimo pari a 100, un punteggio non superiore a 35 per

il merito tecnico, a 30 per la riduzione dei tempi di esecuzione, ed a 35 per la offerta economica. Nell'ambito della voce riduzione dei tempi di esecuzione, sub criterio 4, veniva specificato che il tempo offerto doveva essere giustificato e congruo rispetto alla proposta di cui al punto 2 del merito tecnico, ossia la proposta relativa alla esecuzione dei lavori.

In sede di stesura della graduatoria finale, come da verbale di gara n. 6 del 19.05.2009, la controinteressata Co.Ge.Di., che aveva offerto un ribasso percentuale del 32,507%, si collocava prima classificata in graduatoria con un punteggio totale di 90,91 punti di cui 60,00 punti per la offerta tecnica e 30,909 punti per la offerta economica, e l' Ati Cdm ricorrente, che aveva offerto un ribasso percentuale del 36,810%, si collocava seconda graduata con un punteggio complessivo di 75,79 punti di cui 40,79 per la Offerta tecnica e 35,000 per la offerta economica.

La prima classificata Cogedi s.r.l., attuale controinteressata, superata la verifica dell'anomalia dell'offerta, risultava aggiudicataria.

2. Risulta contestata in atti, nel ricorso principale e nei successivi motivi aggiunti, la valutazione che la Commissione esaminatrice ha compiuto, in sede di esame del merito tecnico, ed in sede di valutazione dell'anomalia poi, dell'elemento riduzione dei tempi di esecuzione offerto dalla Cogedi s.r.l. risultata aggiudicataria.

Per tale elemento la Cogedi ha ottenuto il punteggio massimo previsto dal bando pari a 30 per un tempo di esecuzione di 332

giorni lavorativi rispetto ai 540 giorni previsti dal bando.

La ricorrente sostiene la inattendibilità della offerta della ditta aggiudicataria quanto all'elemento tempo sotto un duplice profilo. In primo luogo viene messa in evidenza la discrasia rilevata in termini di fluttuazione percentuale dal Rup in sede di verifica dell'anomalia dell'elemento tempo tra il monte di ore 32.955 desumibile dai giustificativi presentati e quello di 25.263 ricavabile dall'istogramma allegato, sostenendo che il Rup nel ritenere giustificata tale discrasia non ha messo in relazione l'elemento tempo rispetto all'offerta economica che presentava una riduzione al 7% per le spese generali rispetto al valore del 10%. . In secondo luogo la ricorrente deduce l'erroneità della valutazione dell'elemento tempo poiché non confrontata con i dati desumibili dall'allegato A al disciplinare di gara, riportante, a suo dire, il monte ore posto dai progettisti a base di gara per cui non sarebbe stato preso in considerazione nell'offerta della Cogedi un ulteriore onere di manodopera non giustificato rispetto al ribasso offerto del 32,507%.

2.1 Osserva il Collegio che la valutazione della compatibilità dell'elemento riduzione del tempo di esecuzione e del merito tecnico, già ritenuta attendibile in sede di attribuzione del punteggio come da verbale di gara numero 5 dell'11.05.2009, è confluita in sede di gara nel complessivo procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta presentata dalla Cogedi. Quest'ultima alla verifica espletata è risultata ricadere nell'area di anomalia dal momento che il punteggio del

merito tecnico (somma al punteggio sui tempi di consegna) e quello del ribasso offerto superavano entrambi la soglia dei quattro quinti di cui all'articolo 86 d.l.gs. 163/2006. Per cui la commissione ha proceduto all'apertura dei plichi contenenti le giustificazioni dando incarico per il relativo esame al Responsabile del procedimento coadiuvato da tecnici di fiducia della stazione appaltante.

L'elemento tempo è stato quindi oggetto di verifica, unitamente alle altre componenti della offerta della ditta aggiudicataria, sulla base dei giustificativi allegati dalla controinteressata nella busta sub D) come prescritto dal bando di gara, nonché sulla base delle ulteriori giustificazioni richieste dal R.u.p. alla Cogedi come risulta dalla relazione in atti del responsabile del procedimento, e fatta propria dalla Commissione Aggiudicatrice di gara come da verbale di gara n. 7 del 24.06.2009.

2.2 In particolare, con riferimento all'elemento tempo, il giudizio di congruità dell'offerta risulta più che ampiamente motivato in quanto dalla relazione di valutazione del R.u.p. in atti si ricava che, sulla base dei giustificativi prodotti in sede di gara dalla controinteressata Cogedi s.r.l., lo scostamento del 23,3 % rilevato tra l'istogramma presentato dall'impresa per un monte ore di 25.263 e l'ammontare complessivo delle lavorazioni effettuate in cantiere di 32.955 ore appare motivato dai differenti metodi di valutazione dell'impiego di manodopera nell'ambito dell'opera da cantierare, e dalla presenza di alcune voci di assistenze formulate dal progettista a corpo, ed infine

dal necessario arrotondamento dell'impegno orario necessario che viene effettuato nella specie su partite più onerose dal punto di vista dell'impegno di manodopera. Sicchè le due valutazioni di impegno di manodopera sono state correttamente ritenute congruenti in quanto ottenute con metodi sostanzialmente diversi e indipendenti.

2.3 Si è innanzi precisato che con il ricorso principale la ricorrente ha contestato altresì la positiva verifica del vaglio di anomalia operata dal R.u.p. nei confronti della Cogedi rispetto all'elemento tempo, adducendo a sostegno delle censure erronei parametri di raffronto e di valutazione del monte ore lavorative. Parte ricorrente in sostanza, come esattamente eccepito dalle controparti, per delegittimare i conteggi effettuati dal R.u.p., con riferimento al monte ore lavorativo, utilizza dati relativi al numero di mesi pari a 25 ed al numero di ore pari a 35907 erroneamente desunti dall'istogramma allegato sub A che a ben vedere – come si è innanzi anticipato - non è un atto progettuale, ma è un mero fac simile allegato al bando, estraneo al progetto posto a base di gara, compilato solo per fornire più precise illustrazioni alle concorrenti aspiranti a partecipare alla gara. In particolare, l'istogramma allegato sub A) al bando costituisce evidentemente un atto dai contenuti estranei al progetto di gara, ed in nessun caso poteva indurre in errore la concorrente anche poiché, come evidenziato anche negli atti defensionali della stazione appaltante, includeva tra l'altro lavorazioni quali movimenti terra e strutture in cemento armato non contemplate dal progetto posto a

base di gara. Resta quindi del tutto destituito di fondamento il parametro cui la ricorrente vorrebbe ancorare la incongruità della valutazione dell'elemento tempo, ossia la circostanza secondo cui la committente, in fase di revisione progettuale, avrebbe ridotto di 12045 ore lavorative i tempi di completamento programmati dai progettisti.

2.4 Come noto, il giudizio valutativo di incongruità di un'offerta ritenuta anomala, è censurabile solo per irragionevolezza, travisamento o illogicità evidente, nonché per difetto di motivazione, e non può comunque ammettersi in questa sede un sindacato sul merito delle valutazioni operate dalla stazione appaltante.

Nella specie, avuto riguardo agli atti di causa, deve escludersi la ravvisabilità dei profili di illegittimità denunciati in ricorso, dal momento che il giudizio di congruità dell'offerta risulta, innanzitutto, più che compiutamente motivato, in quanto l'amministrazione, con argomentazioni dettagliate ed analitiche sui singoli elementi componenti l'offerta, ha ritenuto che le giustificazioni addotte dalla ricorrente fossero sufficienti a rendere sostenibile l'offerta, e, a differenza di quanto prospettato in ricorso, l'esito positivo della verifica di anomalia compiuta dalla stazione appaltante ha investito l'offerta nella sua globalità e nella considerazione complessiva e cumulativa di tutte le sue componenti unitariamente considerate.

Il R.u.p. infatti, con giudizio ampiamente condiviso dalla Commissione, dopo aver esaminato i giustificativi anticipatamente

prodotti a sostegno dell'offerta come prescritto dal bando nella lettera sub D, che riguardavano le spese generali stimate al 7%, gli utili di impresa al 5%, i prezzi della manodopera e dei materiali, e le offerte di materiali, avendo riscontrato delle carenze nella documentazione relativa all'analisi dei prezzi, ha formulato con nota del 25.05.2009 una richiesta di chiarimenti e di integrazioni per n.ro 73 voci di analisi prezzi (componenti il 43% del prezzo offerto dalla ditta, come esplicitato di seguito), per poi formulare la valutazione finale con riferimento all'intero corpo dell'offerta esaminata nelle sue componenti principali quali l'organizzazione del cantiere, mezzi ed uomini, tempi di realizzazione, il tutto confluyente nel costo dell'appalto e del prezzo offerto. Ivi si osservava altresì che il valore del ribasso offerto del 32,507% era dovuto per il 14,15% al ribasso riferito alle spese generali e agli utili d'impresa, e per il restante 18,357 al ribasso sui costi di manodopera e materiali, sicchè l'elemento tempo riferito alla manodopera risulta aver avuto una incidenza percentuale marginale sul ribasso offerto e non determinante come vorrebbe dimostrare parte ricorrente introducendo peraltro metodi di calcolo estranei alle formule legalmente tipizzate per l'aggiudicazione della gara.

Di qui consegue innanzitutto che la valutazione di anomalia operata dal Rup è confluita in un giudizio globale e sintetico in cui sono state ritenute giustificate tutte le componenti dell'offerta sulla base delle deduzioni ed integrazioni offerte dalla ditta aggiudicataria. La

riduzione al 7% delle spese generali è stata ritenuta motivatamente compatibile con l'economia di un cantiere di grandi proporzioni, unitamente alla valutazione della efficienza organizzativa del sistema di qualità e della possibilità di realizzare sinergie ed economia di scala tra i vari cantieri in attività. La riduzione degli utili al 5% è stata ritenuta motivatamente compatibile con la necessità dichiarata dal concorrente di restare competitivo in un periodo caratterizzato dall'eccesso di offerta sul mercato, nonché per la possibilità di ricavare maggiori profitti da condizioni di maggior favore di cui la ditta poteva usufruire sul mercato in funzione del volume di affari conseguente all'aggiudicazione della gara. Inoltre il valore dell'utile è stato correttamente ritenuto accettabile anche in paragone a quelli usualmente previsti in ambito di gare simili, e tale considerazione appare pienamente condivisibile da parte del Collegio specie considerando che detta percentuale di utile viene utilizzata dalla prevalente giurisprudenza quale parametro di liquidazione del mancato utile percepito nelle controversie risarcitorie in tema di appalto di lavori.

3. Analogamente destituite di fondamento sono le doglianze sollevate con i motivi aggiunti in ordine alla assunta erronea valutazione da parte della Commissione di gara di relazioni allegate dalla ditta aggiudicatarie relative ad altra, diversa e coeva gara espletata dalla stessa stazione appaltante per i lavori del Terminal 1 del medesimo Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino Assi

30/35. La doglianza si fonda su una lettura superficiale delle relazioni indicate che , benché riportanti solo nella prima pagina l'erronea intestazione ai lavori degli Assi 30/35 in luogo degli Assi1/9, non erano inequivocabilmente riferite alla gara espletanda, sicché deve escludersi che la Commissione sia caduta in errore attribuendo alla aggiudicataria un punteggio non dovuto.

4. Infondata risulta anche la censura di incompetenza, sollevata con riferimento al giudizio sulla verifica di anomalia, che, a dire della ricorrente, non rientrerebbe nelle attribuzioni del R.u.p. cui è stato demandato, dal momento che tale valutazione spetta alla commissione di gara e l'attività di ufficio e di staff può connotarsi solo in funzione istruttoria o preparatoria e strumentale, senza sfociare in valutazioni tecniche discrezionali proprie dell'organo collegiale. La censura è da respingere sotto un duplice profilo. Innanzitutto poiché la valutazione demandata al R.u.p. e sfociata nella relazione del 15.06.2009 di riscontro delle giustificazioni adottate dalla controinteressata sia in sede di presentazione della offerta, sia successivamente in sede di gara, è stata pienamente fatta propria e condivisa dall'organo collegiale dal momento che, come si è innanzi anticipato, la commissione di gara, nel verbale n.7 del 30.06.2009, ha approvato le risultanze della relazione, condividendo esplicitamente le conclusioni ivi rassegnate sul presupposto che le giustificazioni prodotte avevano confermato l'attendibilità della maggior parte degli elementi considerati nelle singole analisi.

4.1 In secondo luogo occorre considerare che il procedimento di verifica in questione ha osservato fedelmente quanto stabilito dal disciplinare di gara che, in tema di anomalia dell'offerta, prevedeva espressamente che la verifica delle offerte anormalmente basse sarebbe stata effettuata dal responsabile del procedimento avvalendosi anche della commissione di valutazione delle offerte. Pertanto il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta presentata dalla controinteressata deve considerarsi correttamente instaurato, istruito e deliberato, in conformità alle prescrizioni del bando, vincolanti per la stazione appaltante ed esplicanti efficacia cogente per le parti in assenza di esplicita impugnazione sul punto, e comunque nel rispetto delle competenze proprie dell'organo giudicante. Occorre in ogni caso osservare che il codice degli appalti di cui al d.lgs. 163/2006, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, all'articolo 84 prevede la possibilità di avvalersi di apposita commissione giudicatrice, ma non esclude che essa possa richiedere un supplemento di indagine tecnica, consenta alla Commissione di vagliare le argomentazioni e le giustificazioni fornite dalla ditta la cui offerta è stata sottoposta a verifica, ciò anche tramite l'ausilio di un soggetto esterno particolarmente esperto in materia. Ciò risulta coerente con la natura del sub procedimento di verifica dell'anomalia, che formalmente ha un rilievo preciso e distinto rispetto al procedimento di evidenza pubblica diretto all'aggiudicazione (anche se ad esso collegato), e si

connota per contenuti sostanzialmente di merito tecnico ed economico sull'offerta in esame.

5. Infine, la questione lamentata con riferimento al mancato accesso agli atti di gara è stata superata dall'ammissione della ricorrente a visionare gli atti di gara all'esito dell'aggiudicazione definitiva, senza che ciò abbia in alcun modo interferito con l'esercizio in questa sede del diritto di difesa tempestivamente azionato per il tramite della proposizione di motivi aggiunti.

In definitiva per le argomentazioni svolte il ricorso deve essere respinto, ivi inclusa la connessa domanda di risarcimento del danno.

Parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti intimare, come liquidate da dispositivo, con distrazione limitatamente alla Co.ge.di. s.r.l. al procuratore dichiaratosi antistatario, come da memoria del 21.02.2011, ai sensi e per gli effetti degli artt. art 26 c.p.a. e 93 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura complessiva di euro 4000,00 (quattromila), da suddividersi per metà in favore della Ge.S.a.c. s.p.a., e per l'altra metà in favore della Cogedi s.r.l., con distrazione limitatamente alla Cogedi s.r.l al procuratore dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Alessandro Pagano, Consigliere

Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)